

# FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

### Premesso

Che durante l'incontro Città di Acri e Città di Rende di 3<sup>^</sup> Cat. svoltosi il giorno 11.07.2021 il giocatore della soc. Città di Acri sig. Gradilone Valerio (tess. 391324), a seguito di una decisione del giudice di gara teneva un comportamento irrispettoso nei confronti di quest'ultimo;

Che nella stessa occasione il giocatore della soc. Città di Acri sig. Salvatore Algieri (tess. 813039) si rivolgeva in maniera irrispettosa nei confronti del presidente/giocatore della Soc. Città di Rende sig. Daniele Salerno (tess. 461766), e successivamente teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara;

Che alla fine della gara il giocatore della Soc. Città di Acri sig. Cosimo Algieri (tess. 302587) si rivolgeva al direttore di gara con parole minacciose.

### Considerato

Che nel comportamento del giocatore Valerio Gradilone si ravvisa quanto previsto dall'art. 61 comma 3 lettera a del R.D.G.;

Che nel comportamento del giocatore Salvatore Algieri si ravvisa quanto previsto dall'art. 61 comma 3 lett. a del R.D.G.;


Che nel comportamento del giocatore Cosimo Algieri si ravvisa quanto previsto dall'art. 61 comma 3 lett. o del R.D.G.;

### Decide

Di comminare ai giocatori Gradilone Valerio e Salvatore Algieri ai sensi dell'art. 61 comma 5 lett. a l'ammonizione formale:

Di comminare al giocatore Cosimo Algieri ai sensi dell'art. 61 comma 5 lett b del R.D.G. la squalifica di un mese dal 23/07/2021 sino al 23/08/2021

Roma, 22 luglio 2021

  
Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv.to Franco Pascucci